REGOLAMENTO (CEE) N. 603/72 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1972

concernente il compratore da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci [1], in particolare gli articoli 1, 9 e 17,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del sopracitato regolamento stabilisce che, per l'applicazione della tariffa doganale comune, il valore in dogana delle merci importate è il prezzo che può ritenersi convenuto per dette merci ; che ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, deve supporsi che « le merci siano consegnate al compratore nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità » e che « tutte le spese riferentisi alla consegna delle merci nel luogo d'introduzione siano sopportate dal venditore » ;

considerando che le disposizioni citate permettono di concludere che il concetto del prezzo normale implica una vendita conclusa in vista dell'importazione di merci nel territorio doganale della Comunità e del loro inserimento nell'economia di detto territorio ;

considerando che la verifica degli elementi di fatto necessari per l'applicazione pratica di detti principi può soltanto aver luogo nel caso in cui il prezzo pagato o da pagare, dichiarato come base per la determinazione del valore in dogana, sia stato proposto a un compratore stabilito nel territorio doganale della Comunità ; che deve ritenersi tale il compratore che ivi ha la residenza o la sede commerciale ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci, e ferme restando le altre condizioni previste dallo stesso regolamento, il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso come valore in dogana in quanto convenuto in una vendita con un compratore stabilito nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.